

788.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	14
Missioni vevoli nella seduta dell'11 ottobre 2000	3	(Sezione 1 – Interventi di riqualificazione anche economica del settore scolastico) ..	14
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Modifica del titolo di una proposta di legge)	3	(Sezione 2 – Iniziative a tutela del libero svolgimento della dialettica politica)	14
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4	(Sezione 3 – Acquisto di Infostrada da parte dell'Enel)	15
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 4 – Iniziative per la realizzazione del processo di pace in Medio Oriente) ..	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8	(Sezione 5 – Attività dei ricercatori Iavarone e Lasorella)	15
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	8	(Sezione 6 – Politica di salvaguardia dei territori montani)	16
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 7 – Distribuzione della cosiddetta « pillola del giorno dopo »)	16
Proposte di legge nn. 262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850	9	(Sezione 8 – Valorizzazione dell'insegnamento)	17
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	9	(Sezione 9 – Effetti della manovra economico-finanziaria sul reddito delle famiglie) .	17
Proposta di legge n. 7011 ed abbinate nn. 6914-7049-7217	11	Relazione della XIV Commissione sulle tematiche relative al progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .	18
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	11	(Sezione 1 – Risoluzioni)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni vevoli
nella seduta dell'11 ottobre 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE FRANCISCIS: « Proroga di termini in materia fiscale e contributiva » (7354);

DE FRANCISCIS: « Modifica all'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (7355);

SAIA: « Delega al Governo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona » (7356);

SAIA: « Istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona » (7357).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato CAMBURSANO ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CAMBURSANO: « Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI SpA, di abolizione del canone di abbonamento alla radiotelevisione e di riforma dei canoni di concessione » (7344).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7271, d'iniziativa del deputato SAONARA, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile in materia di patto di non concorrenza e agenti commerciali » (7271).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 20 al 21 settembre 2000. Tali documenti, saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla comunicazione della Commissione sulle regole di concorrenza applicabili agli accordi orizzontali di cooperazione » (*doc. XII, n. 513*) — *alla X Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione riguardante la complementarietà delle politiche della Comunità e degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo » (*doc. XII, n. 514*) — *alla III Commissione*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi e comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 luglio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 30/2000, del 13 aprile 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (*GUCE C 195*) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 31/2000, del 25 maggio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (*GUCE C 208*) — *alla VI Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 32/2000, del 30 maggio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti (*GUCE C 208*) — *alla X Commissione*;

(COM(1999)313) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (*GUCE C 212 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(1999)611) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (*GUCE C 212 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)142 – 2000/0065(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (*GUCE C 212 E*) — *alla VIII e alla IX Commissione*;

(COM(2000)142 – 2000/0066(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUCE C 212 E) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)142 — 2000/0067(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GUCE C 212 E) — *alla IX Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee dal 1° al 31 luglio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri (GUCE L 161) — *alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GUCE L 162) — *alla VIII e alla X Commissione*;

Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GUCE L 163) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella

Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUCE L 169) — *alla X e XII Commissione*;

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GUCE L 173) — *alla VIII e IX Commissione*;

Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali (GUCE L 174) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GUCE L 178) — *alla II e X Commissione*;

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GUCE L 180) — *alla I Commissione*;

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GUCE L 181) — *alla II e alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/47/CE del Consiglio del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia (GUCE L 193) — *alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GUCE L 193) — *alla II e alla VI Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (GUCE L 195) — *alla I Commissione;*

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GUCE L 197) — *alla XIII Commissione;*

Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 197) — *alla XII e XIII Commissione;*

Direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 197) — *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione

di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 198) — *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GUCE L 198) — *alla XIII Commissione;*

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GUCE L 200) — *alla II Commissione;*

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GUCE L 203) — *alla IX Commissione;*

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GUCE L 203) — *alla IX Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2000 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 35/2000, del 6 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parla-

mento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (GUCE C 240) — *alla XII e alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 36/2000, del 13 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura, di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (GUCE C 240) — *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 38/2000, del 26 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GUCE C 245) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 39/2000, del 27 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GUCE C 245) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 40/2000, del 29 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per

quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GUCE C 245) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)236) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE C 248 E) — *alla VI Commissione*;

(COM/1999)310) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GUCE C 248 E) — *alla II Commissione*;

(COM(1999)309) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (GUCE C 248 E) — *alla X Commissione*;

(COM(1999)427) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (GUCE C 248 E) — *alla II e alla X Commissione*;

(COM(2000)54) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 248 E) — *alla III e alla VIII Commissione*;

(COM(2000)117) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GUCE C 248 E) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)111) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo (GUCE C 248 E) — *alla III Commissione*;

(COM(2000)190) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce ulte-

riori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa) (GUCE C 248 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)193) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei cereali nel settore delle carni suine (GUCE C 248 E) — *alla XIII Commissione*.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 29 settembre 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione conclusiva in Commissione SANTORI ed altri n. 8/00065, accolta dal Governo e approvata dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 28 giugno 2000, concernente la cartolarizzazione dei crediti INPS nel settore agricolo e all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/259/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 ottobre 1999, concernente le assenze dal lavoro previste per i genitori di minori disabili.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni: XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura); XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 10 ottobre 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, il seguente atto comunitario:

lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite — Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (doc. 11380/00 ef 65 eco-fin 237 crimorg 121 codec 660).

Tale atto è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: POZZA TASCA; SIMEONE ED ALTRI; COLA; CARLI ED ALTRI; GIOVANARDI ED ALTRI; CAVALIERE ED ALTRI; MAGGI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GALLETTI; CARLESI; PEZZOLI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE, DELLE SALE DA BALLO, DEI LOCALI E DEI CIRCOLI DI INTRATTENIMENTO (262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850)

(A.C. 262 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge reca norme per l'attività dei pubblici esercizi organizzati da imprenditori e dei circoli costituiti da singoli cittadini o da associazioni culturali provinciali, regionali o nazionali, che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale musica o da ballo congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

2. La presente legge promuove e tutela i diritti dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, promuove la qualità professionale dei gestori dei pubblici esercizi e dei circoli di cui al comma 1 e, tramite il sistema sanzionatorio, combatte l'abusivismo e l'illecita concorrenza dei locali non autorizzati.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ordine al principio di cooperazione tra amministrazioni centrali dello Stato e amministrazioni degli enti locali, e dagli articoli 39, 158, 159, 160, 161 e 162

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alle funzioni amministrative in materia di polizia amministrativa regionale e locale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità della legge).

Sopprimerlo.

1. 9. Savarese, Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'attività di intrattenimento danzante e musicale, ai pubblici esercizi con attività di intrattenimento danzante e musicale prevalente sulla attività di somministrazione, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, dei circoli non aperti al pubblico e delle imprese agrituristiche che effettuano le sud-

dette attività. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le manifestazioni danzanti effettuate, anche temporaneamente, in altri luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche disgiuntamente dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. 7. Valducci.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei circoli privati che organizzano attività di intrattenimento danzante.

* **1. 1.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e dei circoli privati che organizzano attività di intrattenimento danzante.

* **1. 8.** Valducci.

Al comma 1, dopo le parole: o nazionali aggiungere le seguenti: aventi scopo di lucro.

1. 4. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: o nazionali, aggiungere le seguenti: qualora aperti al pubblico,

1. 3. Manzini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le manifestazioni danzanti e musicali effettuate in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

1. 6. Giovanardi.

Sopprimere il comma 2.

1. 10. Savarese, Buontempo.

PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI (7011) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANGEMI; NAPOLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI (6914-7049-7217)

(A.C. 7011 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 4.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 15.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 giugno 2000 ».

0. 1. 2. 5. Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono, altresì, regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi

in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

0. 1. 2. 16. Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

0. 1. 2. 10. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Le università, tenuto conto delle risorse disponibili e dei risultati conseguiti dagli studenti iscritti « con riserva » nell'anno accademico 1999-2000 provvedono a regolarizzare le iscrizioni degli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: per il rilascio di titoli fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 2. 3. Siniscalchi, Petrella, Giardiello, Massa.

All'emendamento 1.2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino

alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

* **0. 1. 2. 2.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

***0. 1. 2. 9.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine del comma con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

0. 1. 2. 8. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole da: universitari per il rilascio fino a: risultano iscritti con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,

0. 1. 2. 11. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: di altro corso con le seguenti: dello stesso corso.

0. 1. 2. 6. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 2, sostituire le parole: abbiano superato la prova con le seguenti: risultino in posizione utile nelle graduatorie.

0. 1. 2. 12. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui all'articolo 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami.

0. 1. 2. 14. Dedoni, Capitelli, Mauro.

All'emendamento 1. 2, comma 3, dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: di merito.

0. 1. 2. 13. Bracco.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono valide le deliberazioni già adottate dalle università pur se in contrasto con la presente legge.

0. 1. 2. 7. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, limitatamente agli studenti iscritti dalle università per l'anno accademico 1999/2000 e che hanno sostenuto almeno un esame dei rispettivi corsi di laurea.

0. 1. 2. 1. De Franciscis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 — 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdi-

zione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, presso le quali gli studenti stessi risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che abbiano superato la prova di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

1. 2. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi di riqualificazione anche economica del settore scolastico)

SORO, BOCCIA, DUILIO e VOGLINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —
Per sapere— premesso che:

si è aperto da qualche giorno un nuovo anno scolastico molto importante, soprattutto a seguito della riconosciuta autonomia alle istituzioni scolastiche;

sono in atto molteplici processi di riforma che devono essere aiutati a tradursi in processi di cambiamento;

le trasformazioni della scuola in atto richiedono una qualificata professionalità da parte di tutti gli operatori scolastici;

ad una maggiore qualificazione professionale deve corrispondere una sostanziale riqualificazione economica di tutto il personale della scuola, oggi del tutto inadeguata;

il mondo della scuola rivela segni di insoddisfazione e di disagio, anche in relazione all'applicazione del decreto legge 28 agosto 2000, recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 »;

lo sciopero nazionale svoltosi il 9 scorso segnala un ormai incontenibile disagio degli operatori scolastici;

occorre fronteggiare la situazione con fatti concreti più che con dichiarazioni —:

quali interventi sul piano generale, il Governo intenda porre in essere per assicurare agli operatori della scuola una adeguata riqualificazione economica, che riconosca significativamente e rimotivi la loro attività indispensabile per la crescita

dei giovani e per lo sviluppo complessivo del nostro Paese e quali correttivi, su un piano più specifico, pensa di assumere per salvaguardare il principio della continuità didattica e i diritti del personale docente.
(3-06378)

(Sezione 2 – Iniziativa a tutela del libero svolgimento della dialettica politica)

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che —:

in data 30 settembre 2000, nella cronaca del Giornale di Vicenza è apparso un articolo nel quale il giornalista afferma: « E proprio da Vicenza, in particolare dal Caoc – Combined Air Operations Centre – che ha sede alla V Ataf [...] il servizio di intelligence Nato, ha inviato alla Casa Bianca un dossier sull'asse Bossi-Haider »;

il giornalista quindi prosegue con le seguenti affermazioni: « Nel mirino c'è soprattutto il leader della Lega. Si legge testualmente »è uno dei personaggi che più di altri può destabilizzare la politica italiana nei prossimi mesi«. Secondo il rapporto l'asse nazionalista-xenofobo sarebbe da considerare »destabilizzante per l'Italia« e preoccupante per la Stessa Nato »;

dai virgolettati dell'articolo il giornalista pare avere avuto accesso diretto al documento di informativa nei confronti dell'onorevole Bossi;

il contenuto dei virgolettati dimostrano una viva attenzione e preoccupazione da parte dell'autore del documento

informativo sull'azione politica della Lega Nord e del Suo Segretario vista come danno per l'Italia e per la Nato —:

se siano a conoscenza dei fatti enunciati dal « Giornale di Vicenza », se corrispondano al vero le circostanze addotte dalla testata in oggetto, ed in caso affermativo, quali contromisure operative e quali iniziative politiche il Governo Italiano intenda adottare per tutelare la propria sovranità e il libero svolgimento della libera dialettica politica all'interno della Repubblica Italiana verso questa grave intromissione. (3-06379)

(Sezione 3 — Acquisto di Infostrada da parte dell'Enel)

MARZANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la notizia dell'accordo tra Enel e Vodafone per l'acquisto di Infostrada, se confermata, rappresenterebbe un'ulteriore espansione del controllo pubblico su parti rilevanti del sistema produttivo; l'operazione viene condotta da una società *monopolista*, quindi avvantaggiata dagli extraprofiti derivanti dal suo potere di mercato, che le permette di praticare tariffe superiori del 10-15 per cento rispetto alla media europea e di reperire a condizioni di favore i necessari mezzi di finanziamento (la mancanza di una vera concorrenza energetica è stata tra l'altro recentemente denunciata dallo stesso governatore Fazio); questi extraprofiti permettono di finanziare l'operazione, mettendo di fatto gli oneri a carico degli utenti; l'espansione dell'Enel in settori quali l'acqua e la telefonia fissa, a cui si aggiunge l'acquisto di Infostrada, sembra prefigurare la costituzione di un conglomerato assai simile a una « nuova Iri », come denunciato dallo stesso ministro delle finanze Del Turco —:

quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio e quali iniziative intenda assumere con riferimento al contrasto di orientamenti tra il Ministro delle finanze

da un lato e il Ministro del tesoro, azionista Enel, nonché lo stesso Presidente dell'Enel dall'altro o continui a far finta di niente perché tanto alla fine pagano sempre i cittadini. (3-06380)

(Sezione 4 — Iniziative per la realizzazione del processo di pace in Medio Oriente)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Medio Oriente rischia di degenerare sempre più, coinvolgendo anche ambienti e popolazioni che avevano trovato coesistenza e convivenza contando sulla realizzazione di un processo di pace;

il mondo arabo esprime una partecipazione ai fatti di Palestina che va anche oltre la politica seguita dai vari governi;

l'opera di mediazione fin qui seguita dagli Stati Uniti si sta dimostrando inadeguata e da più parti si guarda all'Europa come a un interlocutore necessario per favorire la distensione e la pace;

il nostro paese ha già svolto una politica importante, accreditandosi come elemento di raccordo tra il paese del bacino del Mediterraneo e la Comunità Europea;

quali ulteriori passi il nostro governo intende intraprendere per rafforzare questo ruolo e contribuire a portare tranquillità e pace in quella zona del mondo. (3-06381)

(Sezione 5 — Attività di ricercatori Iavarone e Lasorella)

LODDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha dato ampio risalto alla notizia proveniente dagli USA che due giovani ricercatori italiani, Antonio Iavarone e Anna Lasorella, hanno scoperto una proteina capace di offrire interessanti prospettive di cura ai bambini affetti da neuroblastoma;

i due ricercatori svolgevano originariamente tale ricerca presso l'Università Cattolica di Roma, dove avevano ampiamente intuito la portata dei loro studi;

ad un certo punto Antonio Iavarone e Anna Lasorella abbandonarono l'Università italiana per proseguire le ricerche all'« Albert Einstein College » di New York, in quanto — secondo le loro testuali affermazioni riportate negli articoli di giornale — « in Italia non era possibile lavorare con serenità »;

nella fattispecie, la carenza di serenità si configurava con la pressante richiesta, fatta dal primario della clinica di oncologia pediatrica di quella Università, professor Renato Mastrangelo, di inserire il nome del proprio figlio quale coautore delle pubblicazioni scientifiche da essi prodotte;

sempre a detta dei due ricercatori, ad una prima fase di obbligata connivenza, che fruttò al figlio del primario la firma illegittima su ben 25 pubblicazioni, fece seguito un condivisibile rifiuto al quale il professore reagiva impedendo di fatto ai due ogni attività di ricerca;

da un atto di sindacato ispettivo risulta che già nel 1999, tale situazione era stata portata all'attenzione di alcune componenti politiche nonché di mass media;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero, se non ritenga urgente promuovere un'adeguata azione volta a scoprire i responsabili di simili illegittimi comportamenti, garantendo all'interno delle università che solo chi è veramente meritevole e capace prosegua nella propria attività accademica e quali iniziative intenda assumere per evitare che simili fatti abbiano a ripetersi. (3-06382)

(Sezione 6 — Politica di salvaguardia dei territori montani)

CREMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il grave dissesto idrogeologico in cui versa una percentuale altissima del terri-

torio nazionale è emerso e continua ad emergere drammaticamente ogniqualvolta le condizioni climatiche — peraltro non sempre particolarmente avverse — determinino un aumento delle precipitazioni con quello che ne consegue in perdite di vite umane e di beni;

tale dissesto è ascrivibile, principalmente, allo stato di abbandono dei territori montani, non solo da parte delle popolazioni, che non trovano motivazioni sufficienti al loro permanere, ma anche da parte delle amministrazioni locali e centrali, che nel corso dei decenni non hanno cercato di arginare lo spopolamento, ma lo hanno favorito con la creazione di ulteriori disagi, quali la chiusura di scuole e uffici postali e, in un futuro non lontano, degli stessi uffici comunali, mostrando estrema disattenzione, quando non dolo, nella difesa del territorio e dell'ambiente.

se non si ritenga opportuno un ripensamento complessivo della politica nazionale nei territori montani, che passi attraverso la riappropriazione del demanio fluviale — molte volte illegalmente occupato — e la radicale pulizia idraulica degli alvei, il mantenimento e — laddove necessario — il ripristino di servizi sociali sconsideratamente ritenuti antieconomici, la messa a punto di incentivi economici e fiscali, una massiccia opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei giovani — attraverso la scuola — sulla salvaguardia del territorio e dell'ambiente come già attuato da alcuni Paesi europei.

(3-06383)

(Sezione 7 — Distribuzione della cosiddetta « pillola del giorno dopo »)

MANTOVANO, SELVA e ARMAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:

è imminente il varo di un provvedimento amministrativo del ministero della Sanità di autorizzazione alla distribuzione

della cosiddetta « pillola del giorno dopo ». In realtà, se questo tipo di farmaco fosse diffuso alla stregua di un comune contraccettivo, al più da consegnare dietro prescrizione medica, ci si troverebbe di fronte, oltre che a una ulteriore banalizzazione dell'aborto, a una evidente violazione della legge n. 194 del 22 maggio 1978. La « pillola del giorno dopo », pur essendo presentata come « contraccettivo d'emergenza », è invece potenzialmente un abortivo, perché impedisce l'annidamento dell'ovulo fecondato: assumere la pillola equivale quindi, nella gran parte dei casi a interrompere volontariamente la gravidanza. Perché ciò sia possibile la legge 194 impone che la donna si rivolga a un consultorio, a una struttura socio sanitaria, o al medico di fiducia, i quali devono svolgere i necessari accertamenti medici, tentare un'opera di dissuasione, e rilasciare il certificato che permette di eseguire l'intervento (così prescrivono gli articoli 4 e 5). Se la pillola fosse venduta in farmacia o distribuita in ambulatorio al di fuori della procedura ricordata, il medico e il farmacista sarebbero responsabili del reato previsto dall'articolo 19 della stessa legge (aborto clandestino) che prevede la reclusione fino a tre anni, né verrebbero scusati dal decreto del ministero della Sanità, perché quest'ultimo non ha il potere di derogare a una legge dello Stato —:

se il Presidente del Consiglio condanna la decisione che il Ministro della Sanità intende adottare e se invece non ritenga indispensabile un ripensamento in ordine alla distribuzione della « pillola del giorno dopo ».

(3-06384)

(Sezione 8 — Valorizzazione dell'insegnamento)

MANZIONE, APOLLONI, DE FRANCISCIS, MIRAGLIA DEL GIUDICE e RICCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la massiccia adesione allo sciopero organizzato lunedì 9 ottobre dai maggiori sindacati confederali della scuola e dallo Snals costituisce un segnale evidente del malessere dell'intero corpo insegnante;

il riconoscimento del ruolo e del valore della funzione docente, nonché l'adeguamento delle retribuzioni degli stessi insegnanti agli *standard* europei, sono le rivendicazioni emerse dagli *slogan* dei dimostranti —:

quali provvedimenti il Governo intende prendere al fine di valorizzare la professionalità di tutti gli insegnanti e di adeguare le retribuzioni degli stessi alle medie europee. (3-06385)

(Sezione 9 — Effetti della manovra economico-finanziaria sul reddito delle famiglie)

CHERCHI e CHIAMPARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere le variazioni del reddito disponibile delle famiglie in conseguenza delle misure adottate dal Governo con il decreto legge fiscale e con il disegno di legge finanziaria. (3-06386)

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) SULLE TEMATICHE RELATIVE AL PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano è stato sempre favorevole alla redazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tendesse a promuovere, rafforzare e garantire le istanze di democrazia, di uguaglianza, di pace e di sicurezza sociale provenienti dai cittadini europei;

pur non ignorando né gli ostacoli (posti da settori conservatori) che i redattori hanno dovuto superare, né l'incremento quantitativo e qualitativo dei diritti che la Carta *de qua* comporterebbe per i paesi candidati all'allargamento, si deve rilevare con preoccupazione come l'impianto ideologico della stessa sia di chiara matrice liberista: il diritto di sciopero come *ultima ratio* e la sua equiparazione formale al diritto di serrata riassumono emblematicamente questa sua natura;

la Carta, infatti, contiene una elencazione di diritti formali (diritto di cittadinanza, diritto di uguaglianza e diritti sociali, alcuni dei quali – e non tutti – già ampiamente riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati membri), sulla cui effettiva realizzazione si possono avanzare fondati dubbi;

per i diritti sociali, in particolare, non è contemplato nessun meccanismo di implementazione e nessun criterio di prevalenza e ciò, in un contesto neoliberista,

proteso alla salvaguardia della competitività e del mercato, porterà solo alla loro costante riduzione;

manca, inoltre, qualsiasi riferimento al diritto alla pace o al ripudio della guerra, essenziale in una Europa le cui pulsioni militaristiche si sono drammaticamente manifestate con la guerra alla ex-Jugoslavia;

tenuto conto, comunque, dell'importanza della Carta, specie se vista come primo nucleo di una futura Costituzione europea;

impegna il Governo

a chiedere che nella Carta siano introdotte modifiche tendenti a rendere effettivi, e non solo declamati, i diritti sociali e ad affermare il ripudio della guerra e il conseguente diritto dei cittadini europei alla pace.

6-00138. Bertinotti, Giordano, Mantovani, Nardini, Malentacchi, Lenti.

La Camera,

premesso che:

la Convenzione per la redazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha presentato un nuovo progetto di Carta, che dovrà essere sottoposto al Consiglio europeo straordinario di Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000;

secondo i criteri fissati nei Consigli europei di Colonia (giugno 1999) e di Tam-

pere (ottobre 1999), le indicazioni del Consiglio europeo di Biarritz costituiranno la base per le decisioni in merito alla natura da conferire alla Carta dei diritti fondamentali da assumere al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000);

il Consiglio europeo di Nizza concluderà anche i lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati, apertasi il 14 febbraio 2000, con l'obiettivo di attuare una riforma dell'Unione europea in vista dell'allargamento, derivante dalla futura adesione di nuovi Stati;

a tal fine il Consiglio europeo di Nizza dovrà decidere in merito alla natura della stessa Carta dei diritti, valutando se inserirla all'interno dei trattati oppure riservare a questa il valore di « dichiarazione solenne » adottata dalle istituzioni dell'Unione europea;

è auspicabile che i concetti di diritti fondamentali, di una eventuale Costituzione europea e di revisione dei trattati non si trattino né si valutino più come questioni separate o come « soluzioni tampone » a problemi che — di volta in volta e senza nessuna previsione — si presentano ai quindici membri, ma che invece siano finalmente integrati ad un « tutto », unico e completo, che possa tradursi nell'espressione di un nuovo ordine europeo, con obiettivi rinnovati e rafforzati, oltre che ampiamente coordinati nella logica di un futuro a lungo termine e di una visione paneuropea che non lasci più spazio ai dubbi sia per gli Stati membri sia per gli Stati che contribuiranno alla costruzione, innanzitutto politica, di solidi rapporti e di valide interazioni nel quadro paneuropeo;

è indifferibile, a questo proposito, una riflessione approfondita sullo sviluppo del concetto di « grande Europa », in un quadro politico e di sicurezza internazionale oltre che economico, possibile soltanto con la creazione di salde e privilegiate relazioni strategiche con la Russia, con i Paesi dei Balcani e con tutti i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

è necessaria, in tale direzione, la definizione di un nuovo ordine europeo attraverso la fissazione dei confini finali della « grande Europa », nonché la conseguente accettazione di una « architettura flessibile » delle istituzioni europee, basata sul principio della convivenza dei diversi livelli di governo (federale, confederale, intergovernativo) e sulla logica dei cerchi concentrici e non come fondamento dell'integrazione politica, economica e culturale;

il metodo intergovernativo ha dimostrato, anche in occasione della attuale Conferenza per la revisione dei trattati, tutti i suoi limiti e le sue carenze di legittimazione democratica e di rispondenza alle esigenze espresse nel concetto di sovranità popolare;

è invece fondamentale una revisione coerente e globale del sistema istituzionale dell'Unione europea, che consenta di rafforzare, in maniera meno temporanea, il carattere democratico dell'Unione e i valori di cittadinanza europea;

in questo quadro, appare sempre più indifferibile l'esigenza di provvedere ad una ampia e generale riforma delle stesse regole costitutive dell'Unione, per rendere i suoi meccanismi decisionali più democratici ed efficaci e consentire ai cittadini europei di avere istituzioni più trasparenti ed accessibili, in grado di sviluppare i principi fondamentali di identità e coesione politica europea, nonché di pace e di sicurezza;

i trattati sull'Unione europea già contengono una serie di principi-cardine dai quali è possibile partire per costruire saldamente le nuove fondamenta di una futura Unione allargata;

sono giudicate ancora deludenti ed insufficienti, nell'ottica delle suddette premesse politiche, le previsioni del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sotto i seguenti profili:

a) la Carta rappresenta un « passo indietro » rispetto ai diritti riconosciuti da

molte Costituzioni europee, compresa quella italiana;

b) non appare chiaramente definito il rapporto di tale Carta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che peraltro già riconosce e tutela efficacemente molti dei diritti previsti, né quello con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;

c) numerosi diritti individuati nella Carta sono già pienamente ricompresi nelle previsioni dei trattati istitutivi dell'Unione;

d) la Carta rappresenta una sorta di ampia ricognizione di principi, contenente formulazioni che vanno dall'ovvio al difficilmente comprensibile;

e) si rileva una eccessiva ambiguità in molti dei termini utilizzati per fissare i diritti riconosciuti;

f) vi è una difficoltà di fondo a distinguere tra diritti e libertà fondamentali, che spesso vengono poste sullo stesso piano;

g) manca completamente, nella Carta, il riconoscimento del diritto al rifiuto della guerra come metodo per la soluzione di controversie tra popoli o Stati;

h) il riconoscimento della libertà di impresa è certamente meno avanzato rispetto a quanto previsto dalla Costituzione italiana;

i) appaiono eccessivamente generici i concetti di libertà di iniziativa economica e fuori luogo quelli di liberalizzazione dei servizi pubblici;

l) sono state introdotte formule piuttosto involute circa i diritti sociali e la famiglia, contrapponendosi o sovrapponendosi peraltro a quanto già stabilito dalla Carta sociale europea I e II;

m) non vengono chiaramente definiti i diritti delle donne e quelli delle lavoratrici;

n) appare fuori luogo e comunque insufficiente la definizione dei principi in materia di ricerca;

lo stesso progetto di Carta dei diritti fondamentali propone una serie di percorsi ideologici ed astratti, apparentemente ineccepibili, ma che hanno il difetto di non far compiere concreti passi avanti nel processo di integrazione e di consolidamento di una politica dell'Unione e una politica paneuropea più concreta;

l'obiettivo ultimo dell'Unione deve essere quello di giungere alla elaborazione di un vero e proprio « testo costituzionale », che includa in un unico contesto i principi fondamentali dell'Unione, le fondamenta della sua organizzazione istituzionale, le regole per il suo funzionamento, nonché le norme relative alla cittadinanza europea, con particolare riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali, molte delle quali, peraltro, sono già contenute nei trattati esistenti;

non è auspicabile l'inclusione *sic et simpliciter* della nuova Carta nel trattato di revisione, in quanto ciò avrà un senso soltanto una volta deciso quale forma istituzionale dare all'Europa;

tale risultato può essere raggiunto solo con il consenso effettivo e liberamente espresso dei cittadini europei e non, come dimostrato dalle difficoltà attualmente esistenti, mediante il metodo della cooperazione intergovernativa;

impegna il Governo

ad adottare una posizione di « traino » rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo l'elaborazione di un nuovo progetto complessivo di riforma dell'Unione europea, che sia in grado di dare una risposta alle grandi questioni relative al futuro ed alla forma istituzionale da dare all'Unione;

a farsi promotore, in questo quadro, di una nuova proposta di revisione complessiva dei trattati sull'Unione europea, che, operando congiuntamente su tutti gli

aspetti fondamentali dell'Unione, consenta di giungere alla definizione di una vera e propria Costituzione europea, comprendente i diritti e le libertà fondamentali dell'Unione, le basi della sua organizzazione istituzionale, le regole per il suo funzionamento, la definizione delle politiche comunitarie, nonché le norme relative alla cittadinanza europea;

ad adottare ogni possibile iniziativa perché si giunga alla redazione di un unico testo normativo dei trattati, che unifichi tutte le norme fondamentali vigenti, aggiungendo le nuove disposizioni derivanti dalla revisione complessiva dell'Unione ed eliminando tutte le parti che si ritengano superate o comunque non più in vigore;

ad attivarsi affinché la nuova revisione dei trattati contenga, come preambolo costitutivo, la definizione dei diritti e delle libertà fondamentali, utilizzando e migliorando, a tal fine, il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

a favorire un ampio dibattito pubblico, che preveda eventualmente anche la consultazione dei cittadini europei, sul processo di revisione dei trattati e sulla forma e gli obiettivi, soprattutto quelli politici, dell'Unione;

a promuovere la fissazione di garanzie per il controllo democratico sul processo di revisione e di adozione di modifiche dei Trattati istitutivi dell'Unione;

a proporre, a tal fine, al Consiglio europeo straordinario di Biarritz, del 13 e 14 ottobre 2000, di rinviare ogni decisione in merito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in vista della conclusione del processo in atto di revisione dei trattati;

a far sì che, al Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, non si dia luogo all'approvazione delle modifiche dei trattati definiti dalla attuale Conferenza intergovernativa, ma si proceda alla definizione di un nuovo mandato che, in linea con gli altri impegni, promuova su nuove basi, più democratiche, la revisione complessiva dei trattati sull'Unione europea;

ad adoperarsi per promuovere una consultazione popolare nazionale sulla Carta europea dei diritti fondamentali;

a chiarire e definire la posizione italiana in sede europea, con il contributo del Parlamento italiano, mediante un dibattito aperto ed esaustivo, al fine di offrire una proposta chiara in termini di obiettivi, strategie e visioni di lungo periodo sul futuro dell'Europa;

a costruire un consenso, su tale posizione, all'interno del Paese e mediante una corretta, più ampia e continuativa informazione, che abbia caratteristiche « *bipartisan* » e possa contare sulla partecipazione attiva di tutti gli schieramenti politici, anche al fine di garantire il più ampio supporto da parte della stessa società civile;

conseguentemente, ad adottare le necessarie iniziative politiche che consentano di incardinare la riforma complessiva dell'Unione europea verso i seguenti obiettivi strategici prioritari:

a) definizione dei confini della « grande Europa » e adozione del principio dei « cerchi concentrici » come motore dell'integrazione economica e politica, in una visione paneuropea dell'Unione e dei suoi rapporti;

b) rafforzamento della « coesione esterna » con i Paesi balcanici e nordafricani;

c) attenzione particolare ai rapporti tra Unione europea e Israele, valutando l'eventuale inclusione di Israele nello schema di una « grande Europa » a cerchi concentrici;

d) sostegno ai meccanismi di cooperazione rafforzata a livello comunitario, eventualmente riducendo al minimo indispensabile il livello intergovernativo;

e) individuazione di nuovi piani dai quali partire per l'applicazione di una nuova cooperazione rafforzata;

f) riforma della politica di bilancio, a partire dai fondi per la politica agricola;

g) definizione di nuovi e adeguati *standard* civili e democratici per l'adesione dei nuovi Paesi all'Unione europea;

h) riduzione dell'intervento delle istituzioni comunitarie nei confronti della politica interna degli Stati membri, da ottenere mediante l'adozione di precisi criteri, che evitino l'applicazione di « doppi *standard* » a situazioni analoghe, come invece è accaduto in passato;

i) indicazione di una chiara distinzione tra il ruolo del Consiglio europeo e quello della Commissione europea nella costruzione del nuovo modello di Unione;

l) rafforzamento del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo, anche attraverso l'estensione del meccanismo di codecisione, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

m) consolidamento di forme di coordinamento tra i Parlamenti nazionali anche al fine di rafforzare i poteri parlamentari di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi Governi.

6-00140. Fei, Biondi.

La Camera;

premesso che:

la stesura definitiva del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rappresenta un evento storico di importanza straordinaria e la Carta costituisce un decisivo passaggio nella costruzione dell'Unione europea, sia per l'originalità dell'organismo che l'ha progettata, composto dai rappresentanti dei Governi, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, sia perché essa potrebbe costituire il primo passo verso una Costituzione europea;

è auspicabile che l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea segni il passaggio dall'Europa del mercato a quella politica, dall'Europa degli Stati a quella dei cittadini, dall'Europa della moneta unica a quella fondata su valori e principi democratici comuni;

il contenuto della Carta dei diritti fondamentali, pur nei limiti di un compromesso fra le tante anime e le diverse culture dell'Europa dei Quindici, rappresenta per i suoi caratteri innovativi una pietra miliare nella costruzione dell'Unione europea fondata sui valori democratici; è, infatti, la prima volta che in un documento internazionale di questo livello compaiono, insieme ai diritti civili e politici tradizionali, i diritti sociali ed economici ed i cosiddetti nuovi diritti, come quelli relativi alla bioetica, alla protezione dei dati personali e all'ambiente;

il riconoscimento dei limiti che il compromesso in sede europea ha incontrato richiede di favorire un impegno teso a migliorare il contenuto della Carta, soprattutto in relazione a quei principi fondamentali che sostanziano la tradizione costituzionale italiana;

si deve considerare, in questo contesto evolutivo, l'opportunità di prevedere, alla luce del patrimonio culturale e umanistico del continente europeo, il più ampio riconoscimento di principi e valori che devono essere alla base della costruzione dell'Unione europea, quali quelli del ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, così come recita l'articolo 11 della Costituzione italiana, e dell'organizzazione interna agli Stati fondata su basi democratiche;

si deve considerare l'opportunità di favorire l'apertura della Carta dei diritti dell'Unione europea al pieno riconoscimento dei diritti fondamentali connessi alle tutele sociali (salute, lavoro, assistenza), valorizzando fortemente il significato e gli orientamenti espressi in molteplici formali risoluzioni del Parlamento europeo, nonché a quelli, come la tutela della salute riproduttiva, promossi dalla Conferenza mondiale delle donne di Pechino;

si deve incentivare la promozione da parte dell'Unione europea del rispetto degli animali, in coerenza con il protocollo sul benessere degli animali allegato al trattato di Amsterdam;

si deve rilevare, pertanto, l'opportunità di favorire le condizioni per ulteriori miglioramenti del contenuto della Carta, così da considerare i diritti in essa riconosciuti come un processo aperto e non un catalogo chiuso;

la Carta dei diritti fondamentali, assieme ad una auspicata positiva conclusione riformatrice della Conferenza intergovernativa, rappresenta un passo decisivo nel necessario consolidamento dell'Unione, che sta per procedere a quel processo di allargamento per la costruzione di tutta l'Europa unita che era il grande obiettivo ideale dei padri fondatori della Comunità europea;

è decisiva l'importanza di un esito positivo del Consiglio europeo di Nizza, nel quale occorrerà assumere decisioni che, a completamento dell'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delineino una riforma istituzionale dell'Unione fondata su principi — quali l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio ed il potenziamento delle cooperazioni rafforzate nell'ambito dei trattati — in grado di incrementare le capacità decisionali dell'Unione in vista delle nuove sfide poste dall'allargamento;

va ribadito, in proposito, il medesimo auspicio dei padri fondatori per la realizzazione di una grande Europa unita, che assicuri a tutti i cittadini una grande area di pace e di sicurezza accanto ad un livello uniforme di civiltà, di democrazia e di garanzia dei diritti individuali;

va rilevata l'importanza di favorire un ampio dibattito che coinvolga tutti i cittadini europei, al fine di far procedere di pari passo l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la costruzione di una architettura europea fondata su rinnovate e solide basi federaliste;

si rende ora necessario proseguire con il massimo impegno non solo affinché la Carta dei diritti fondamentali sia definitivamente approvata in occasione del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14

ottobre e proclamata in quello conclusivo di Nizza del 7 e 8 dicembre, ma anche affinché la stessa non si riduca ad una pura dichiarazione di intenti, occorrendo impegnarsi affinché la Carta assuma carattere giuridicamente vincolante e sia integrata a pieno titolo nei trattati: soluzione, questa, a favore della quale si sono già espressi la Commissione europea ed il Parlamento europeo;

va richiamata la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 10 febbraio 2000, con cui si impegnava il Governo in un'azione atta a far assumere la Carta dei diritti fondamentali come « preambolo fondamentale e costitutivo dei Trattati », e le analoghe mozioni approvate dal Senato della Repubblica il 18 luglio 2000, nelle quali, tra l'altro, si afferma che la Carta dei diritti fondamentali dà contenuto concreto alla cittadinanza europea e costituisce il nucleo essenziale di una futura Costituzione europea;

in questa direzione si sono pronunciate favorevolmente le numerose organizzazioni sociali, economiche e culturali che, attraverso le audizioni organizzate dal Parlamento e dal Governo italiano, hanno potuto portare il proprio contributo attivo e propositivo nella realizzazione di questo grande evento storico per la costruzione dell'Europa unita;

impegna il Governo

a svolgere fino in fondo - anche in forza della richiamata grande espressione unitaria del Paese - il proprio mandato al fine di garantire la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la sua integrazione nei trattati come un risultato ascrivibile all'impegno dell'insieme del Parlamento e dell'Italia;

ad assumere ogni iniziativa utile affinché, in vista della conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati e del Consiglio europeo di Nizza, sia individuata una proce-

dura di revisione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tale da assumere forme diverse e più rispettose delle istanze rappresentative del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali rispetto a quelle proprie della procedura di revisione dei trattati medesimi e a quelle seguite per l'iniziale approvazione della Carta;

a promuovere le opportune iniziative affinché le decisioni concernenti l'adozione della Carta determinino i presupposti per l'evoluzione delle garanzie di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6-00141. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Schmid, Saonara, Bova, Maura Cossutta, Mussi, Giovanni Bianchi, Cerulli Irelli, Monaco, Soro, De Benetti, Paissan, Lamacchia, Grimaldi, Detomas, Boato, Pezzoni, Brunetti, Cento.

La Camera,

riunita per esaminare la proposta per una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

premesso che:

il testo elaborato dalla *convention* può costituire un passo molto importante nella costruzione dell'Unione europea anche ai fini della elaborazione della Costituzione europea;

è auspicabile che l'approvazione della Carta segni il passaggio dall'Europa dei mercati a quella politica, dall'Europa degli Stati a quella dei cittadini e dei popoli, dall'Europa della moneta unica a quella fondata su valori e principi democratici comuni;

il contenuto della proposta per una Carta dei diritti fondamentali, pur nei limiti del compromesso finora realizzato tra culture ed esperienze politiche diverse dell'Europa dei Quindici, rappresenta comunque una base di intesa nella quale — per la prima volta in un documento internazio-

nale di questo livello — compaiono insieme ai tradizionali diritti civili, politici, religiosi, sociali ed economici anche i cosiddetti nuovi diritti relativi alla bioetica, alla protezione dell'ambiente e dei dati personali; proprio a causa dei limiti richiamati, è ora doveroso affinare questo documento;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proprio per il suo altissimo significato, può assumere forza democratica e valore giuridico-politico vincolante soltanto attraverso l'esame e il voto dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

impegna il Governo

ad operare attivamente perché i prossimi consigli europei di Biarritz e di Nizza elaborino una procedura che riporti ai Parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo il compito di perfezionare ed approvare la Carta come base di partenza per la futura Costituzione europea.

6-00142. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Sanza, Bergamo.

La Camera;

premesso che:

la stesura definitiva del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rappresenta un evento storico di importanza straordinaria e la Carta costituisce un decisivo passaggio nella costruzione dell'Unione europea, sia per l'originalità dell'organismo che l'ha progettata, composto dai rappresentanti dei Governi, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, sia perché essa potrebbe costituire il primo passo verso una Costituzione europea;

è auspicabile che l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea segni il passaggio dall'Europa del mercato a quella politica, dall'Europa degli Stati a quella dei cittadini, dall'Europa della moneta unica a quella fondata su valori e principi democratici comuni;

il contenuto della Carta dei diritti fondamentali, pur nei limiti di un compromesso fra le tante anime e le diverse culture dell'Europa dei Quindici, rappresenta per i suoi caratteri innovativi una pietra miliare nella costruzione dell'Unione europea fondata sui valori democratici; è, infatti, la prima volta che in un documento internazionale di questo livello compaiono, insieme ai diritti civili e politici tradizionali, i diritti sociali ed economici ed i cosiddetti nuovi diritti, come quelli relativi alla bioetica, alla protezione dei dati personali e all'ambiente;

il riconoscimento dei limiti che il compromesso in sede europea ha incontrato richiede di favorire un impegno teso a migliorare il contenuto della Carta, soprattutto in relazione a quei principi fondamentali che sostanziano la tradizione costituzionale italiana;

si deve considerare, in questo contesto evolutivo, l'opportunità di prevedere, alla luce del patrimonio culturale e umanistico del continente europeo, il più ampio riconoscimento di principi e valori che devono essere alla base della costruzione dell'Unione europea, quali quelli del ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, così come recita l'articolo 11 della Costituzione italiana, e dell'organizzazione interna agli Stati fondata su basi democratiche;

si deve considerare l'opportunità di favorire l'apertura della Carta dei diritti dell'Unione europea al pieno riconoscimento dei diritti fondamentali connessi alle tutele sociali (salute, lavoro, assistenza), valorizzando fortemente il significato e gli orientamenti espressi in molteplici formali risoluzioni del Parlamento europeo, nonché a quelli, come la tutela della salute riproduttiva, promossi dalla Conferenza mondiale delle donne di Pechino;

si deve incentivare la promozione da parte dell'Unione europea del rispetto degli animali, in coerenza con il protocollo sul benessere degli animali allegato al trattato di Amsterdam;

si deve rilevare, pertanto, l'opportunità di favorire le condizioni per ulteriori miglioramenti del contenuto della Carta, così da considerare i diritti in essa riconosciuti come un processo aperto e non un catalogo chiuso;

la Carta dei diritti fondamentali, assieme ad una auspicata positiva conclusione riformatrice della Conferenza intergovernativa, rappresenta un passo decisivo nel necessario consolidamento dell'Unione, che sta per procedere a quel processo di allargamento per la costruzione di tutta l'Europa unita che era il grande obiettivo ideale dei padri fondatori della Comunità europea;

è decisiva l'importanza di un esito positivo del Consiglio europeo di Nizza, nel quale occorrerà assumere decisioni che, a completamento dell'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delineino una riforma istituzionale dell'Unione fondata su principi — quali l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio ed il potenziamento delle cooperazioni rafforzate nell'ambito dei trattati — in grado di incrementare le capacità decisionali dell'Unione in vista delle nuove sfide poste dall'allargamento;

va ribadito, in proposito, il medesimo auspicio dei padri fondatori per la realizzazione di una grande Europa unita, che assicuri a tutti i cittadini una grande area di pace e di sicurezza accanto ad un livello uniforme di civiltà, di democrazia e di garanzia dei diritti individuali;

va rilevata l'importanza di favorire un ampio dibattito che coinvolga tutti i cittadini europei, al fine di far procedere di pari passo l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la costruzione di una architettura europea fondata su rinnovate e solide basi federaliste;

si rende ora necessario proseguire con il massimo impegno non solo affinché la Carta dei diritti fondamentali sia definitivamente approvata in occasione del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14

ottobre e proclamata in quello conclusivo di Nizza del 7 e 8 dicembre, ma anche affinché la stessa non si riduca ad una pura dichiarazione di intenti, occorrendo impegnarsi affinché la Carta assuma carattere giuridicamente vincolante e sia integrata a pieno titolo nei trattati: soluzione, questa, a favore della quale si sono già espressi la Commissione europea ed il Parlamento europeo;

va richiamata la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 10 febbraio 2000, con cui si impegnava il Governo in un'azione atta a far assumere la Carta dei diritti fondamentali come « preambolo fondamentale e costitutivo dei Trattati », e le analoghe mozioni approvate dal Senato della Repubblica il 18 luglio 2000, nelle quali, tra l'altro, si afferma che la Carta dei diritti fondamentali dà contenuto concreto alla cittadinanza europea e costituisce il nucleo essenziale di una futura Costituzione europea;

in questa direzione si sono pronunciate favorevolmente le numerose organizzazioni sociali, economiche e culturali che, attraverso le audizioni organizzate dal Parlamento e dal Governo italiano, hanno potuto portare il proprio contributo attivo e propositivo nella realizzazione di questo grande evento storico per la costruzione dell'Europa unita;

impegna il Governo

a svolgere fino in fondo - anche in forza della richiamata grande espressione unitaria del Paese - il proprio mandato al fine di garantire la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la sua integrazione nei trattati come un risultato ascrivibile all'impegno dell'insieme del Parlamento e dell'Italia; ad assumere ogni iniziativa utile affinché, in vista della conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati e del Consiglio europeo di Nizza, sia individuata una procedura di revisione della Carta dei diritti fondamen-

tali dell'Unione europea tale da assumere forme diverse e più rispettose delle istanze rappresentative del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali rispetto a quelle proprie della procedura di revisione dei trattati medesimi e a quelle seguite per l'iniziale approvazione della Carta;

a promuovere le opportune iniziative affinché le decisioni concernenti l'adozione della Carta determinino i presupposti per l'evoluzione delle garanzie di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6-00144. Diliberto, Armando Cossutta, Grimaldi, Brunetti.

La Camera,

riunita per esaminare la proposta per una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

premesso che:

il testo elaborato dalla *convention* può costituire un passo molto importante nella costruzione dell'Unione europea anche ai fini della elaborazione della Costituzione europea;

è auspicabile che l'approvazione della Carta segni il passaggio dall'Europa dei mercati a quella politica, dall'Europa degli Stati a quella dei cittadini e dei popoli, dall'Europa della moneta unica a quella fondata su valori e principi democratici comuni;

il contenuto della proposta per una Carta dei diritti fondamentali, pur nei limiti del compromesso finora realizzato tra culture ed esperienze politiche diverse dell'Europa dei Quindici, rappresenta comunque una base di intesa nella quale - per la prima volta in un documento internazionale di questo livello - compaiono insieme ai tradizionali diritti civili, politici, religiosi, sociali ed economici anche i cosiddetti nuovi diritti relativi alla bioetica, alla protezione dell'ambiente e dei dati personali; proprio a causa dei limiti richiamati, è ora doveroso affinare questo documento;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proprio per il suo altissimo significato, può assumere forza democratica e valore giuridico-politico vincolante soltanto attraverso l'esame e il voto dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

impegna il Governo

ad operare attivamente perché i prossimi consigli europei di Biarritz e di Nizza elaborino una procedura che riporti ai Parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo il compito di perfezionare ed approvare la Carta come base di partenza per la futura Costituzione europea.

6-00145. Pagliarini, Cè, Molgora, Rizzo, Borghezio, Luciano Dussin, Stefani, Fontanini, Balocchi, Stucchi, Galli, Fontan.

Proposta di riformulazione della risoluzione Pisanu 6-00142.

Alla fine della premessa aggiungere il seguente capoverso:

a) nel secondo capoverso del preambolo sostituire le parole « suo patrimonio spirituale e morale » con le parole « patrimonio culturale, umanistico e religioso dei popoli europei »;

b) all'articolo 2 comma 1, aggiungere le parole: « e a conoscerne l'origine genetica »;

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo capoverso, sopprimere la parola « riproduttiva »;

d) all'articolo 9 aggiungere le parole: « La famiglia è riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio »;

e) all'articolo 10, comma 1, aggiungere le parole: « A tutte le confessioni religiose è riconosciuto il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, nel rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri »;

f) all'articolo 14, sostituire il secondo comma con il seguente: « Questo diritto comporta l'accesso gratuito all'istruzione obbligatoria; al terzo comma aggiungere: « fermo restando il diritto dei genitori a scegliere la scuola per i propri figli a parità di spesa dello Stato per ogni studente »;

g) all'articolo 15, comma 1 sopprimere le parole « di lavorare e »;

h) all'articolo 16, sostituire il testo con il seguente: « È riconosciuta e garantita la libertà di impresa »;

i) all'articolo 33, primo comma, dopo la parola « famiglia » aggiungere la parola « naturale »;

i) all'articolo 35, alla fine della prima frase aggiungere le seguenti parole: « ferma restando la libertà di scelta tra la sanità pubblica e la sanità privata, a parità di spesa dello Stato per ciascun paziente »;

k) sopprimere l'intero articolo 36 per l'estrema genericità della formulazione.

Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Sanza.